



 **A G E N Z I A D E L D E M A N I O**

Direzione Regionale Calabria
Area Tecnica

Catanzaro, data del protocollo

AVVISO

per l'individuazione degli operatori economici da consultare ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 come successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'affidamento dei servizi di verifiche di vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale, verifica preventiva dell'interesse archeologico, diagnosi e certificazione energetica, rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico, da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello stato situati nella Regione Calabria. Servizio d'ingegneria e architettura ai sensi dell'art. 3 lett. vvvv) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Schede CSB0145; CSBP126; CSD0007; CSD0023. Audit X Lotto 2.

1. Premessa

Con determina a contrarre prot. n. 2022/13022/DRCAL del 14/07/2022, questa Amministrazione ha deliberato di ricorrere ad ai sensi dell'art. 63 comma co. 1 e co. 2 lett a), una procedura negoziata individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) per l'affidamento di servizi di Ingegneria e Architettura, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche Codice), finalizzati alla verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello Stato situati nella Regione Calabria. Schede CSB0145; CSBP126; CSD0007; CSD0023.

2. Stazione Appaltante

Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria – Via Gioacchino Da Fiore 34, 88100 Catanzaro – Tel. 0961/778911 – Faxmail 0650516080 – email: dre.Calabria@agenziademanio.it; PEC: dre_Calabria@pce.agenziademanio.it; sito istituzionale: www.agenziademanio.it.

3. Oggetto e Valore dell'Appalto

L'Agenzia del Demanio ha la necessità di espletare un'indagine di mercato al fine di selezionare cinque operatori economici da consultare per l'affidamento dei servizi finalizzati alla verifica della vulnerabilità sismica, e della sicurezza strutturale, verifica preventiva dell'interesse archeologico, diagnosi e certificazione energetica, rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico, da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello stato situati nella Regione Calabria. Schede CSB0145; CSBP126; CSD0007; CSD0023 - Audit X Lotto 2.

In considerazione dell'obbligo di approvvigionamento sul MePa di cui alla Legge 208/2015 art. 1 commi 495 lett. b) e 510, si specifica, sin da ora, che la procedura di affidamento verrà svolta mediante RDO sul mercato elettronico del portale *acquistiinretepa.it* (MePa), bando "Prestazioni di servizi alla Pubblica Amministrazione" categoria "Servizi professionali progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale", con affidamento del servizio a favore del concorrente che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per la specifica e puntuale disciplina della procedura di affidamento si rinvia ai successivi atti di gara.

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di verifiche di vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale, verifica preventiva dell'interesse archeologico, diagnosi e certificazione energetica, rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico, da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello Stato situati nella Regione Calabria, meglio descritti negli allegati "2. Fascicoli dei beni", del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Il servizio richiesto, per ogni Lotto, prevede l'esecuzione delle seguenti attività, per il cui dettaglio si rimanda al Capitolato Tecnico Prestazionale, la seguente Prestazione Principale:

La prestazione principale è quella relativa alla ID opere S04 e le prestazioni secondarie sono costituite dalle attività relative alle categorie E.22, E20, IA.01, IA.02, IA.03 e le altre attività relative alle prove, indagini e sondaggi;

Per l'esecuzione di tutte le attività sopraelencate afferenti il servizio, l'importo complessivo a base di gara, al netto di IVA e oneri previdenziali, professionali e assistenziali e IVA, è pari ad € 169.314,87 (Euro centosessantanovecentoquattordici/87) di cui € 2.264,03 (Euro duemiladuecentosessantaquattro/03) per oneri della sicurezza (l'importo degli oneri della sicurezza include anche gli oneri per la gestione del rischio covid-19 "Coronavirus"):

Importo complessivo a base di gara (€)	di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (€)	di cui corrispettivo prestazioni soggetti a ribasso (€)	Incidenza Manodopera (€)
169.314,87	2.264,03	167.050,84	4.528,06

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del codice, l'importo complessivo a base di gara comprende, come da tabella sovrastante, i costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante in ragione delle attività che compongono l'appalto.

Sono presenti beni vincolati ovvero tutelati ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e pertanto sottoposti alla disciplina del predetto Codice.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: D.M. 17.6.2016).

L'importo a base di gara per singolo lotto rappresenta il valore complessivo del corrispettivo stimato per l'espletamento di tutte le attività previste per il servizio richiesto, tenendo conto che per il servizio di verifica di vulnerabilità sismica e valutazione della sicurezza strutturale dovrà essere raggiunto il livello massimo di conoscenza in materia (LC3) per tutti gli edifici indagati.

Nell'ipotesi in cui il livello di conoscenza LC3 richiesto non sia raggiungibile, per questioni tecniche opportunamente motivate dall'aggiudicatario ed accolte dal direttore dell'esecuzione del contratto e dal Responsabile unico del procedimento, il corrispettivo riconosciuto per il servizio svolto sarà proporzionato in diminuzione in funzione alle effettive indagini, prove, analisi svolte ed al livello di conoscenza effettivamente eseguito LC1 ovvero LC2.

Qualora il Bene sia costituito da più edifici, ai fini del corrispettivo, si prenderà a riferimento il livello di conoscenza raggiunto per il Fabbricato Principale.

Si riporta di seguito il dettaglio delle prestazioni e dei relativi corrispettivi nonché la specifica delle prestazioni principali e secondarie:

Categoria / ID OPE RE	Classi e Categoria corrispondenza	Importo presunto dei lavori (€)	Attività	Importo netto del compenso (€)	Oneri sicurezza (€)	Importo parziale corrispettivo (€)	Tipo prestazione	Incidenza %	Importo totale corrispettivo (€)
S.04	IX/g	1.030.494,86	Rilievo e restituzione e BIM	5.350,01	-	5.350,01	principale	44,67	75.630,99
			Vulnerabilità sismica	65.822,63	-	65.822,63			
			Diagnosi e certificazione Energetica	4.458,35	-	4.458,35			
E.22	I/e	1.578.342,12	Rilievo e restituzione BIM	10.533,77	-	10.533,77	secondaria	11,41	19.311,92
			Diagnosi e certificazione Energetica	8.778,15	-	8.778,15			
E.20	I/c	1.026.883,91	Rilievo e restituzione BIM	4.721,39	-	4.721,39	secondaria	5,11	8.655,88
			Diagnosi e certificazione Energetica	3.934,49	-	3.934,49			
IA.01	III/a	610.588,29	Rilievo e restituzione BIM	2.042,28	-	2.042,28	secondaria	2,71	4.595,15
			Diagnosi e certificazione Energetica	2.552,87	-	2.552,87			
IA.02	III/b	610.588,29	Rilievo e restituzione BIM	2.314,60	-	2.314,60	secondaria	3,08%	5.207,86
			Diagnosi e certificazione Energetica	2.893,26	-	2.893,26			
IA.03	III/c	777.410,83	Rilievo e restituzione BIM	3.719,30	-	3.719,30	secondaria	4,94%	8.368,42
			Diagnosi e certificazione Energetica	4.649,12	-	4.649,12			
-	-		Prove, indagini e sondaggi	45.280,62	2.264,03	47.544,65	secondaria	28,08%	47.544,65

4. Durata del servizio

BENI	DURATA (GIORNI)
CSB0145	72
CSBP126	77
CSD0007	108
CSD0023	72

Si precisa che il ribasso temporale offerto sarà applicato a ciascuna fase del servizio, determinando così il tempo di esecuzione del servizio per ogni fase.

Relativamente ai termini di cui sopra si specifica quanto segue:

- la riduzione dei termini per lo svolgimento del servizio sarà oggetto di valutazione in sede di ponderazione dell'offerta;
- per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali è applicabile una penale pari all'1 per mille del corrispettivo contrattuale, e comunque non superiore al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità descritte nel Capitolato tecnico prestazionale al paragrafo XX.

5. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.

Nella successiva documentazione di gara caricata nella RDO saranno precisati gli elementi di valutazione delle offerte e la relativa ponderazione, conformemente a quanto previsto nel paragrafo 5.2.6 delle Linee Guida ANAC n. 4 recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*".

6. Sopralluogo e Chiarimenti

Ai fini della successiva procedura di affidamento verrà previsto un sopralluogo facoltativo sull'immobile secondo le modalità e le tempistiche che verranno indicate. Analogamente, solo successivamente verranno indicate le date per la presentazione di eventuali quesiti.

7. Requisiti di partecipazione e di idoneità professionale

Requisiti del concorrente

Possono presentare istanza di partecipazione alla presente indagine di mercato gli operatori economici di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, **iscritti al momento della presentazione della manifestazione di interesse alla Piattaforma di e-procurement "Acquistinretepa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione"** con accreditamento all'iniziativa "*Servizi professionali progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale*". **A tal proposito si precisa che dovrà essere iscritta alla predetta piattaforma, almeno un**

componente dell'operatore economico partecipante al presente Avviso ed in possesso:

a) requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c) (relativamente ai soli soggetti deputati all'esecuzione delle prove e delle indagini) Possesso dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59, comma 2, lett.a) c) c-bis), del D.P.R. 380/2001.

Gli operatori dovranno essere **iscritti al momento della presentazione della manifestazione di interesse alla Piattaforma di e-procurement "Acquistinretepa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione"** con accreditamento all'iniziativa "*Servizi professionali progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale*".

7.1 Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Come previsto dalle NTC 2018 con riferimento alle prove di caratterizzazione meccanica dei materiali il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse, **devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'art. 59, comma 2 lett. a) c) c-bis) del**

D.P.R. 380/2001. Tale previsione si applica soltanto alle prove distruttive i cui esiti sono soggetti a certificazione ai sensi dello stesso art. 59, comma 2 lett. a) c) c-bis) e non alle prove non distruttive comunque necessarie alla caratterizzazione meccanica dei materiali, così come acclarato dalla Circolare n. 7 del 21.01.2019 del C.S.LL.PP “Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”, pubblicata sulla GU Serie Generale n.35 del 11-02-2019 - Suppl. Ordinario n. 5.

L'esecuzione di tale prestazione può dunque essere eseguita dal concorrente stesso, qualora il laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 59, comma 2 lett a) c) c-bis) del D.P.R. 380/2001 sia inserito nella sua struttura operativa sia in maniera stabile che mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero può essere subappaltata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del D.Lgs. 50/2016.

Resta inteso che, con riguardo a tali prestazioni, è quindi ammessa la partecipazione anche dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Sono inoltre ammessi i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett.a) del Codice per l'espletamento delle attività di indagine geologica previste dall'art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016, laddove l'operatore economico intenda inserire nella struttura operativa in maniera stabile i soggetti esecutori di dette prestazioni e limitatamente alla sola esecuzione delle stesse.

Anche con riferimento all'attività propria dell'archeologo, laddove non partecipi in proprio quale componente di un RTP, lo stesso potrà essere legato da un rapporto giuridico/contrattuale anche con un operatore non riconducibile ai soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, purché quest'ultimo partecipi al raggruppamento limitatamente alle prestazioni di spettanza dell'archeologo.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- 1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei

relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale

Ai sensi dell'**art. 24, comma 7 del Codice**, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

I raggruppamenti temporanei devono inoltre prevedere la presenza quale progettista di un **professionista abilitato da meno di cinque anni** all'esercizio della professione ai

sensi dell'art.4 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 Dicembre 2016 n. 263.

7.2 Requisiti generali

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190.

7.3 Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici, ai fini della dimostrazione dei requisiti, devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente avviso.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

7.4 REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c) (relativamente ai soli soggetti deputati all'esecuzione delle prove e delle indagini) **Possesso dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59, comma 2, lett.a) c) c-bis), del D.P.R. 380/2001.**

Requisiti del gruppo di lavoro

Per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, è richiesta, per ciascun lotto, una struttura operativa minima composta dalle seguenti professionalità, nominativamente indicate in sede di presentazione dell'offerta:

1. n. 1 professionista Responsabile delle verifiche di vulnerabilità sismica e di

- sicurezza strutturale ai sensi del Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» (GU Serie Generale n.42 del 20-02-2018 - Suppl. Ordinario n. 8) e della vigente normativa nazionale/regionale in materia;
2. n. 1 professionista Responsabile delle attività di rilievo, analisi, indagini, prove strutturali e geotecniche;
 3. n. 1 professionista con qualifica di geologo Responsabile delle attività, delle indagini e prove geologiche;
 4. n. 1 professionista Responsabile della diagnosi e certificazione energetica ai sensi del D.lgs. 192/2005 s.m.i., del D.lgs. 311/2006 e della Legge 10/1991 nonché di tutte le norme vigenti in materia;
 5. n.1 professionista Responsabile delle attività di rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico con restituzione in BIM.
 6. n. 1 professionista Archeologo Responsabile della verifica preventiva dell'interesse archeologico con redazione della relazione archeologica conformemente a quanto prescritto dall'articolo 28 comma 4 del D.Lgs. 42 del 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e dell'art.25 del D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".
 7. n. 1 professionista Responsabile del processo BIM.

I professionisti di cui ai **punti 1 e 2** dovranno essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura/Ingegneria Civile, Ingegneria Edile e, per i professionisti che non abbiano conseguito la laurea in ingegneria civile o edile abilitati prima della riforma di cui al DPR 328/2001, di essere comunque in possesso dell'iscrizione all'Albo Sezione A, settore ingegneria civile e ambientale. I professionisti di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere iscritti nei rispettivi Albi Professionali da almeno 10 anni. **Si richiede anche che uno tra i suddetti professionisti sia abilitato per la sicurezza ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..**

I professionisti di cui ai **punti 1 e 2** dovranno essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura/Ingegneria Civile, Ingegneria Edile e, per i professionisti che non abbiano conseguito la laurea in ingegneria civile o edile abilitati prima della riforma di cui al DPR 328/2001, di essere comunque in possesso dell'iscrizione all'Albo Sezione A, settore ingegneria civile e ambientale.

I professionisti di cui ai **punti 1 e 2** dovranno essere iscritti nei rispettivi Albi Professionali da almeno 10 anni. Si richiede anche che uno tra i suddetti professionisti sia abilitato per la sicurezza ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Si precisa che uno dei professionisti di cui ai **punti 1 e 2** dovrà essere obbligatoriamente in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura ed iscritto all'Albo degli Architetti, Sez. A, per la presenza di beni tutelati ex D.lgs 41/2004.

Il professionista di cui al **punto 3**, dovrà essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Scienze Geologiche ed iscritto nel relativo Albo da almeno cinque anni.

Il professionista di cui al **punto 4** dovrà essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, Ingegneria, Fisica, Chimica e in possesso della certificazione EGE (Esperto in gestione dell'energia). Il predetto professionista dovrà essere iscritto al relativo albo professionale ove previsto. Dovrà inoltre essere iscritto nell'elenco dei certificatori attivo presso il portale "APE-Calabria", sito internet "apecalabria.enea.it". Il professionista di cui al punto 5 dovrà essere in possesso del Diploma di Geometra o Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscritto nel relativo albo professionale.

Il professionista di cui al **punto 6** dovrà essere in possesso della qualificazione di cui all'art. 25 del D.lgs. 50/2016 ed iscritto, ai sensi di quanto previsto all'art. 25 comma 2 e art. 216 comma 7 del D.lgs. 50/2016 nell'Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di verifica preventiva archeologica del MIBACT, ed in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 60/2009.

Il professionista di cui al **punto 7** dovrà essere in possesso del Diploma di Geometra o

Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscritto nel relativo albo professionale.

Si precisa che tutti i professionisti del gruppo di lavoro dovranno essere in regola con i crediti formativi professionali (CFP), obbligatori ai sensi del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, i cui requisiti non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione.

E' possibile che tutte le professionalità coincidano nel medesimo soggetto, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto referente nei confronti della Stazione Appaltante.

Stante il divieto di subappalto delle relazioni geologiche sancito dall'art. 31 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 deve essere garantita la presenza di un geologo all'interno della più complessa struttura tecnica, in una delle seguenti forme:

Componente di un RT;

Associato di un'associazione tra professionisti;

Socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata;

Dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50 % del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016 n. 263.

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto della medesima.

Nel caso di concorrente diverso dal professionista singolo che indichi due o più professionisti per l'esecuzione dell'incarico oggetto dell'appalto, dovrà inoltre essere individuato il soggetto incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche, ai sensi dell'art. 24 co. 5 del Codice.

Il concorrente dovrà indicare il nominativo, la qualifica professionale, i requisiti richiesti e gli estremi di iscrizione all'Albo/elenco richiesto o della certificazione/iscrizione necessaria per il professionista incaricato.

Avuto riguardo alle professionalità di cui al gruppo di lavoro si specifica che l'avvalimento non è ammissibile per i requisiti di idoneità professionale di cui al presente par. 7.1, in quanto requisiti di idoneità professionale propri dell'affidatario. Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del professionista deputato all'esecuzione dell'incarico e quindi non sono surrogabili con l'avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente, così come richiesti nei documenti di gara.

N.B. Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale con mandataria o mandante, dovranno comunque essere

responsabili delle attività oggetto dell'appalto ascrivibili alle prestazioni principali o secondarie nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti servizio indicata nella domanda di partecipazione.

7.5 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

d) **Fatturato globale** minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti alla data di pubblicazione del bando per un importo pari **€ 67.078,61 (sesstantasettemilasettantotto/61)**; può anche essere valutata, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria di richiedere un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, così come consentito dall'art. 83, comma 4, lett. c) del codice.

Tale requisito è richiesto per verificare la solidità finanziaria del concorrente alla presente procedura, considerata la rilevanza e la strategicità dell'affidamento in questione.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

N.B.

Il requisito relativo al possesso di un fatturato globale minimo è richiesto al fine di garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, in considerazione della rilevanza e della delicatezza degli stessi in quanto necessari alla gestione e programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sugli immobili individuati di proprietà dello Stato, con particolare riferimento alle condizioni strutturali ed energetiche degli stessi. Il presente requisito viene quindi richiesto al precipuo fine di valutare l'affidabilità economico/finanziaria dei concorrenti in relazione alla rilevanza complessiva e strategica dei servizi da espletare funzionali alla possibile realizzazione di interventi di adeguamento/miglioramento sismico di immobili destinati ad uso governativo e quindi sedi di Amministrazioni dello Stato. Tuttavia, proprio allo scopo di garantire l'individuazione del requisito nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto delle peculiarità della procedura, si è stabilito di parametrare il requisito in parola all'importo del servizio per il singolo bene di maggior valore, in luogo che sul valore del lotto stesso.

7.6 Requisiti di capacità tecnica e professionale

e) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari all'importo stimato dei lavori nella rispettiva categoria ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, riportati nella seguente tabella, sono stati determinati prendendo a riferimento l'importo dei lavori relativi alle singole categorie di maggior valore

Tabella - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Categoria	Classi e Categoria (corrispondenza)	Importo lavori prestazioni svolte (€)
IA.01	III/a	303.940,74
IA.02	III/b	303.940,74
IA.03	III/c	327.404,25
E.20	I/c	742.064,03
E.22	I/e	1.250.397,79
S.04	IX/b	484.511,94

La comprova del requisito è fornita mediante la produzione dell'originale o copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi da committenti pubblici e/o privati o in alternativa contratti e relative fatture. Dalla documentazione dovrà evincersi l'esecutore del servizio e l'oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID Opere e l'importo del servizio.

f) **servizi “di punta” di ingegneria e architettura** espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte il valore della medesima, **è stato determinato prendendo a riferimento l'importo dei lavori relativi alle singole categorie di maggior valore in ciascun lotto.**

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

Categoria	Classi e Categoria (corrispondenza)	Importo lavori prestazioni svolte (€)
IA.01	III/a	121.576,30
IA.02	III/b	121.576,30
IA.03	III/c	130.961,70
E.20	I/c	296.825,61
E.22	I/e	500.159,12
S.04	IX/b	193.804,78

La comprova dei requisiti sopra richiamati alle lettere e) ed f), sarà fornita, nella successiva fase di gara RDO, mediante la produzione dell'originale o copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi da committenti pubblici e/o privati o in alternativa contratti e relative fatture. Dalla documentazione dovrà evincersi l'esecutore del servizio e l'oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID Opere e l'importo del servizio.

N.B.

- *il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi posti a base di gara. Pertanto, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, potranno essere attestati servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3 comma 1 lett. vvvv) del d.lgs. 50/2016, in linea con quanto previsto nelle linee Guida Anac n.1 al par. IV, punto 2.2.2.5., a cui si rinvia;*
- *ai sensi di quanto previsto nelle linee Guida Anac n.1 al par. IV, punto 2.2.2.4 si precisa che possono essere qualificati come servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3 comma 1 lett. vvvv) del d.lgs. 50/2016 le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche in assenza di progettazione;*
- *con riferimento alla figura del geologo si precisa, che ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, è sufficiente il possesso della laurea in Scienze Geologiche e l'iscrizione al relativo Albo da almeno 5 anni;*
- *fatta salva la verifica delle condizioni elencate alle lettere e) ed f) del paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara (Categoria - ID Opere; Grado di complessità, importi complessivi minimi, comprova del requisito, ecc), è possibile, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1, computare, oltre all'importo dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione della prestazione di verifica sismica, anche gli importi dei corrispettivi percepiti per altre prestazioni comunque relative a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;*
- *con riferimento alle figure il professionista Responsabile della diagnosi e certificazione energetica ai sensi del D.Lgs. 192/2005 s.m.i., del D.Lgs. 311/2006 e della Legge 10/1991, del geologo e dell'archeologo, si precisa che gli stessi non concorrono alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3.;*
- *analogamente, non concorrono alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale i laboratori e i soggetti di cui all'art. 45 del Codice associati alla compagine del raggruppamento per l'espletamento delle sole indagini geologiche e delle attività di verifica preventiva e relazione archeologica.*

7.7 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti **del D.M. 263/2016** di cui al punto **7.1 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppende, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto da uno dei professionisti di cui ai punti 1, 2 e 3 della struttura operativa richiesta I paragrafo 7.1.che sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo alla certificazione EGE **nel settore civile** è posseduto dal professionista della struttura operativa di cui al punto n. 4, Responsabile della diagnosi e certificazione energetica ai sensi del D.Lgs. 192/2005 s.m.i., del D.Lgs. 311/2006 e della Legge 10/1991 nonché di tutte le norme vigenti in materia.

Il requisito relativo all'iscrizione all'**albo dei geologi** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Il requisito relativo alla qualificazione di cui al predetto art. 25, comma 2 e art. 216 comma 7, nonché dell'iscrizione nell'elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di verifica preventiva archeologica del MIBACT deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come professionista responsabile della verifica preventiva d'interesse archeologico.

Il requisito di cui al punto **punto 7.1 lett. b)** è posseduto dall'operatore deputato all'esecuzione delle prove e delle indagini.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.5 lett. d)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Per quanto concerne i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 7.6 lett. e) ed f), rileva che, nell'ambito della presente procedura, così come previsto nel summenzionato paragrafo 7.6, viene richiesto ai concorrenti di attestare servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3 comma 1 lett.vvvv) del D.Lgs. 50/2016 **relativi a importi lavori** (cfr. prima tabella di ciascun lotto per le lettere e) ed f) del par.7.6) avuto riguardo alle Categorie e ID delle Opere individuate nei documenti di gara.

Sono stati quindi chiesti requisiti distinti, con riferimento agli importi dei lavori svolti (i.e. corrispettivi dei servizi).

Ciò posto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 7.6 lett. e)**, relativo a lavori, deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. Si specifica tuttavia che, fermo restando quanto precede, ai fini dell'articolazione del concorrente in RTP, **non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti in capo a ciascuna mandante. Ai fini dunque del requisito relativo richiesto è necessario quindi, un contributo da parte di ciascun componente del raggruppamento, pur prevedendo che detto requisito sia posseduto nel complesso dal raggruppamento, è necessario che sia la mandataria (in misura maggioritaria) sia le mandanti (in qualsivoglia misura) in ragione di ogni singola categoria, contribuiscano a soddisfarlo.**

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi relativo ai lavori di cui al precedente **punto 7.6 lett. e)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto 7.6 lett. f)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. In particolare, i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** invece ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto 7.6 lett. f)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente.

Per quanto concerne le figure del **geologo e dell'archeologo**, nella misura in cui vengono associati alla compagine del RTP assumendo il ruolo di mandante, gli stessi **dovranno possedere solo i necessari requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto dal par. 7.1** del presente disciplinare di gara. Qualora, nell'ambito del RTP, le indagini geologiche e le attività di verifica preventiva e relazione archeologica vengano assunte da soggetti di cui all'art. 45 del Codice detti soggetti dovranno essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. Alla stregua, nella misura in cui il laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001 sia inserito nella sua struttura operativa mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, lo stesso dovrà possedere l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura nonché l'autorizzazione di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001.

Infine, **il professionista Responsabile della diagnosi e certificazione energetica** ai sensi del D.Lgs. 192/2005 s.m.i., del D.Lgs. 311/2006 e della Legge 10/1991, inserito nella compagine del RTP in qualità di mandante, **dovrà possedere solo i necessari requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto dal Par. 7.1 del disciplinare di gara.**

7.8 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti **del D.M. 263/2016** di cui al punto **7.1 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,

artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto da uno dei professionisti di cui ai punti 1, 2 e 3 della struttura operativa richiesta I paragrafo 7.1. che sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Il requisito relativo alla qualificazione di cui al predetto art. 25, comma 2 e art. 216 comma 7, nonché dell'iscrizione nell'elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di verifica preventiva archeologica del MIBACT deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come professionista responsabile della verifica preventiva d'interesse archeologico.

Il requisito di cui al punto **7.1 lett. b)** è posseduto dall'operatore deputato all'esecuzione delle prove e delle indagini.

I consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 comma 2 bis del Codice, è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente non potrà ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.lgs.50/2016, tenuto conto della specifica prescrizione normativa di cui all'art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016.

Conseguentemente sussiste il divieto di avvalimento.

Non è altresì consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 7.1 del presente Avviso.

8 SUBAPPALTO

Il concorrente potrà subappaltare i servizi oggetto della presente gara nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del Codice, e come meglio illustrato nelle Linee Guida ANAC n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, a condizione che ne faccia espressa menzione nel DGUE, indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge.

Non è consentito il subappalto delle relazioni geologiche.

Laddove si intenda ricorrere al **c.d. subappalto necessario**, relativamente alle prestazioni di spettanza dei laboratori di cui all'art. 59, comma 2, lett.a) c) c-bis) del DPR 380/2001, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE, manifestando la volontà di subappaltare ad un laboratorio qualificato dette parti del servizio, per le quali è richiesta la relativa autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59, comma 2, lett.a) c) c-bis) del DPR 380/2001. In tal caso, non è comunque necessario indicare in sede di offerta il nominativo del c.d. subappaltatore necessario.

Nell'ipotesi di subappalto necessario, trattandosi di subappalto finalizzato ad ovviare alla carenza dei requisiti e considerato che il divieto di subappalto si tradurrebbe nella

manca dei requisiti di partecipazione, si specifica che non potrà essere attivato il soccorso istruttorio laddove l'operatore economico, seppur non autonomamente in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 59, comma 2, lett.a) c) c-bis) del DPR 380/2001, non abbia manifestato espressamente nel DGUE la volontà di affidare a terzi la parte del servizio di competenza dei laboratori.

Ai fini dell'affidamento in subappalto delle prestazioni in cui si articola il servizio, fermo restando i limiti di cui sopra, i subappaltatori devono possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e, nell'ipotesi di subappalto necessario dovranno risultare anche in possesso della richiesta autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59, comma 2 lett. A) c) c-bis) del DPR 380/2001.

Come previsto dalle NTC 2018 e dalla Circolare n. 7 del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 21/01/2019, con riferimento alle **prove di tipo distruttivo di caratterizzazione meccanica dei materiali, il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse devono essere effettuati a cura di un Laboratorio di cui all'art. 59, comma 2, lett.a) c) c-bis) del D.P.R. 380/2001.**

L'esecuzione di tale prestazione può essere eseguita dal concorrente stesso, qualora il Laboratorio sia inserito nella sua struttura operativa sia in maniera stabile che mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero può essere subappaltata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del Codice. Analogamente per quanto attiene i ripristini strutturali e le finiture che dovessero rendersi necessari a seguito delle prove e indagini di tipo distruttivo eseguite sugli immobili, la loro esecuzione potrà essere effettuata direttamente dal laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett.a) c) c-bis) del D.P.R. 380/2001 qualora abbia i mezzi e il personale idoneo, ovvero essere anch'essa subappaltata dal concorrente ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Il possesso del requisito richiesto (autorizzazione Ministeriale) dovrà essere attestato nell'ambito della Parte IV lettera A punto 1 del DGUE, come meglio precisato nel par. 15.2. Resta inteso che, con riguardo a tale prestazione, è ammessa la partecipazione anche dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a) del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

9 Modalità di partecipazione

Ciascun operatore potrà inviare la propria richiesta di invito, predisposta secondo il modello allegato al presente Avviso, corredata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, **tramite PEC, all'indirizzo dre_Calabria@pce.agenziademanio.it** entro e non oltre le ore **12.00 del 29/07/2022** indicando nell'oggetto "*alla verifica della vulnerabilità sismica, e della sicurezza strutturale, verifica preventiva dell'interesse archeologico, diagnosi e certificazione energetica, rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico, da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello stato situati nella Regione Calabria.Decima Edizione.*"

Le manifestazioni di interesse potranno anche essere firmate digitalmente, purché la firma corrisponda al soggetto dichiarante ed il relativo certificato non risulti scaduto, revocato o sospeso al momento della sottoscrizione.

La richiesta di invito dovrà pervenire da operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti ed in possesso dell'abilitazione al MEPA secondo quanto meglio precisato al paragrafo 5.3 del presente avviso.

Inoltre ciascun operatore riunito dovrà attestare in seno alla richiesta di invito il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, avendo cura di sottoscrivere in segno di accettazione ed impegno la candidatura presentata, al fine di non pregiudicare la finalità perseguita dalla Stazione Appaltante con il presente Avviso, pubblicato allo scopo di reperire i possibili concorrenti in possesso dei requisiti prescritti per l'affidamento del

servizio specifico ed a cui rivolgere la successiva RDO. Resta inteso che la dimostrazione dei requisiti di partecipazione atterrà solo al momento successivo della procedura selettiva.

Si specifica che la richiesta di invito è da compilare a cura di ciascun mandatario e da ogni mandante, in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, dovendo ogni operatore economico facente parte del raggruppamento, porre in essere le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il predetto termine di scadenza. Farà fede l'orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento della ricezione della pec.

Non sono previsti chiarimenti e/o integrazioni rispetto alla documentazione presentata in sede di candidatura.

11. Modalità di selezione dei candidati

Il numero di operatori da invitare è pari a **cinque**.

Pertanto, laddove le manifestazioni di interesse siano superiori a cinque, **alle ore 10:00 del giorno 29/07/2022** ore 14:30 in seduta pubblica, il Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza di un collaboratore individuato tra il personale della stessa, previa verifica della conformità della documentazione prodotta, selezionerà mediante sorteggio i cinque operatori da invitare alla successiva procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 come successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, svolta mediante RDO sul MePA.

Qualora i concorrenti volessero partecipare alla selezione, sarà necessario inviare, ventiquattrore prima della data fissata per la seduta pubblica, un indirizzo email al RUP, onde permettere la partecipazione da remoto.

Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, si procederà a numerare ciascuna candidatura in base all'ordine d'arrivo, attribuendo ad ognuna un numero di protocollo.

L'Agenzia non procederà dunque al sorteggio qualora il numero di candidature pervenute sia inferiore o uguale a cinque.

Non saranno ammessi gli operatori economici la cui candidatura risulterà compilata in maniera non corretta/completa. **Al presente Avviso gli operatori economici dovranno rispondere inoltrando solo ed esclusivamente la propria Candidatura, predisposta secondo il modello fornito dalla Stazione Appaltante, comprensiva dell'attestazione dei requisiti prescritti ai fini della partecipazione.** Non dovranno invece essere inoltrati documentazione e/o dichiarazioni ulteriori, volti ad attestare il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, in quanto non verranno presi in considerazione.

Resta inteso che, i requisiti di partecipazione autodichiarati dagli operatori economici in seno alla manifestazione di interesse, saranno comunque oggetto di specifica autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 nell'ambito della successiva procedura negoziata, nonché oggetto di apposita verifica in capo all'eventuale aggiudicatario. Pertanto, la partecipazione alla successiva procedura negoziata non costituisce prova del possesso dei requisiti di moralità, tecnico-organizzativi e idoneità professionale richiesti per l'affidamento dei servizi.

12. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonio Emilio Giovanni Alfieri.

13. Trattamento dati personali

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve renderli a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio – DPO, sempre contattabile all'indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it.

14. Pubblicità ed ulteriori informazioni

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia www.agenziademanio.it per quindici giorni consecutivi e sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché trasmesso agli ordini professionali di riferimento nazionali allo scopo di dare adeguata pubblicità all'iniziativa.

Tutte le informazioni in merito al presente Avviso, nonché l'esito dell'eventuale seduta pubblica di sorteggio delle candidature e qualsiasi altra notizia saranno rese note sul sito dell'Agenzia del Demanio, fermo restando che verranno adottati i dovuti accorgimenti per garantire la segretezza dei nominativi degli operatori sorteggiati sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio a quanto previsto dall'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, sempre in virtù della predetta disposizione normativa volta a garantire la genuinità del confronto competitivo, l'elenco completo di tutti gli operatori che avranno manifestato il proprio interesse al presente Avviso, sarà reso noto solo dopo la scadenza del suddetto termine stabilito nella successiva documentazione di gara.

Si precisa sin da ora che, in caso di ammissione alla avviata procedura di affidamento diretto, i candidati selezionati dovranno fare pervenire esclusivamente tramite Piattaforma telematica MePA, secondo le specifiche tecniche ivi previste, l'offerta e la documentazione che verrà loro richiesta dalla Stazione Appaltante tramite la piattaforma MePA.

La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione alla procedura.

Allegati:

- 1) Modello richiesta di invito;
- 2) Dettaglio determinazione compensi.

Il Direttore Regionale
Vittorio Vannini

